Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 265 del 2018

Allegati: Immediatamente eseguibile ☐

Il giorno 29 agosto, il **dott. Luca Di Tommaso**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto:

PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D. LGS. N. 276/2003

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. n.151/2001 che stabilisce che "è vietato adibire al lavoro le donne:

a. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art. 20;
b. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c. durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall'art. 20;
d. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto";

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n.151/2001 che di seguito si riporta: "Estensione del divieto:

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 .

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

VISTO l'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003 che dispone "la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo(...)";

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007 che sancisce "il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodo di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 151/2001, è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995...";

VISTO l'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007 che prevede che l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 151/2001 si applica anche alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007, di seguito riportato: "le lavoratrici a progetto e categorie assimilate... hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale";

VISTA la deliberazione n. [redacted] con la quale è stato conferito alla Dott.ssa [redacted] - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "[redacted]" per l'indagine epidemiologica e l'analisi dei risultati delle attività concernenti i piani di profilassi nell'ambito del progetto "*Osservatorio Epidemiologico Veterinario della regione Abruzzo di supporto al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e del sistema Sanitario Regionale*" (codice progetto RAAATE0115) e in via subordinata e residuale nonché nell'arco di tempo del presente contratto anche nell'ambito del progetto "*Osservatorio Molise (art. 1/bis)*" (codice progetto RMPRP1418B), a decorrere dal 1 aprile 2019 e fino al 30 settembre 2020;

VISTI i certificati in data [redacted] che attestano che la Dott.ssa [redacted] è in gravidanza, che la data presunta del parto è il [redacted] e che "il

decorso fisiologico della gravidanza è compatibile con una normale attività lavorativa fino al compimento dell'ottavo mese senza rischi specifici per la madre e il feto";

PRESO ATTO che conseguentemente la suddetta collaboratrice sarà collocata in congedo di maternità a far data dal 4 ottobre 2019 e fino a quattro mesi dopo il parto;

RITENUTO per quanto sopra di sospendere, con il presente provvedimento, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo conferito alla Dott.ssa [redacted] a far data dal 4 ottobre 2019, così come previsto dall'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003, esprimendo riserva di prosecuzione dello stesso dal momento in cui l'incaricata terminerà di usufruire dei benefici previsti per la maternità;

DETERMINA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.
2. Prendere atto dei certificati in data [redacted] che attestano che la Dott.ssa [redacted] è in gravidanza, che la data presunta del parto è il [redacted] e che "il decorso fisiologico della gravidanza è compatibile con una normale attività lavorativa fino al compimento dell'ottavo mese senza rischi specifici per la madre e il feto".
3. Prendere atto che, conseguentemente, la suddetta collaboratrice è collocata in congedo di maternità a far data dal 4 ottobre 2019 e fino a quattro mesi dopo il parto.
4. Sospendere l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo conferito alla Dott.ssa [redacted] con decorrenza dal 4 ottobre 2019, così come previsto dall'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003.
5. Riservarsi di provvedere con separato atto ai necessari adempimenti per la prosecuzione dell'incarico dal momento in cui la collaboratrice terminerà di usufruire dei benefici previsti per la maternità.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Simona Calvarese

Responsabile del Procedimento

F.to Luca Di Tommaso

Il Dirigente del Reparto
F.to Luca Di Tommaso

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. VARI del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
F.to Paola De Flaviis

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 05.09.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola